

CITTÀ DI NARNI  
PROVINCIA DI TERNI

**REGOLAMENTO COMUNALE DI NARNI  
DELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI**

## **ART. 1**

*(Istituzione delle Assemblee Territoriali  
e finalità del presente regolamento)*

1. Sono istituite le Assemblee Territoriali, quali organismi di base, di partecipazione attiva alle funzioni amministrative del Comune di Narni.

2. L'Assemblea Territoriale costituisce la struttura di base della partecipazione amministrativa, per la concreta attuazione dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

3. Le Assemblee Territoriali, in attuazione dei principi contenuti nell'art. 25 dello Statuto Comunale, hanno lo scopo di perseguire le seguenti finalità:

- a) promuovere la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale (art. 10 comma 1° St.), mediante forme spontanee rappresentative degli interessi della collettività (art. 13 comma 1° St.);
- b) identificare nelle Assemblee Territoriali la naturale forma associativa su base territoriale delle frazioni e dei centri minori (art. 13 comma 5° St.);
- c) partecipare allo studio e alla formazione dei provvedimenti amministrativi comunali attraverso proposte all'Amministrazione (art. 13 comma 3° St.);
- d) partecipare all'amministrazione locale, mediante interrogazioni e proposte, consultazioni ed audizioni promosse dall'Amministrazione comunale, nonché riunioni e assemblee (art. 13 comma 4° St.).

## **ART. 2**

*(Organizzazione e funzioni)*

1. L'assemblea territoriale è l'organismo di partecipazione all'attività amministrativa locale, i cui componenti sono eletti dai cittadini a suffragio universale diretto.

2. Per lo svolgimento del proprio mandato, in particolare per quanto previsto dai successivi articoli 11, 12 e 13, le Assemblee Territoriali si avvalgono ordinariamente dei locali dei Centri Civici oppure di altri locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

## **ART. 3**

*(Ripartizione Territoriale)*

1. L'ambito territoriale di competenza delle Assemblee è individuato dai limiti di ciascuna frazione amministrativa.

2. Vengono, per tale effetto, delimitate e istituite le seguenti Assemblee Territoriali:

N°. 1) – NARNI CAPOLUOGO: comprendente il Capoluogo, le frazioni di Santa Lucia, Testaccio, Sant'Urbano, Itieli, Altrocanto-Castelvecchio e Miriano;

N. 2) – NARNI SCALO: comprendente Narni Scalo, Ciliano, La Quercia, Capitone, Morellino-Fabbrucciano e Maratta;

N°3) – NARNI EST: comprendente le frazioni di Ponte San Lorenzo, San Faustino e Ponte Aia, Strada della Selva- Strada di Marrano, Case Erbabigia e Fiaiola;

N°4) – NARNI SUD: comprendente le frazioni di Vigne, Schifanoia, Gualdo, Guadamello, Borgaria e S.Vito;

N°5) – NARNI OVEST: comprendente le frazioni di San Liberato, Montoro, Nera Montoro, Taizzano e Stifone.

3. Nelle sopra indicate Assemblee Territoriali sono istituiti i seguenti numeri di seggi a Consigliere:

- a) per Narni Capoluogo: numero quindici unità;

- b) per Narni Scalo: numero quindici unità;
- c) b) per Narni Sud: : numero undici unità;
- d) per Narni Est : numero undici unità;
- e) per Narni Ovest: numero undici unità.

#### **ART. 4**

*(Organi delle Assemblee Territoriali)*

1. Sono organi delle Assemblee Territoriali:
  - a) l'Assemblea, quale organo collegiale, con funzioni consultive e propositive limitatamente alle materie indicate nei seguenti articoli;
  - b) il Presidente.
2. Ogni Assemblea provvede alla elezione:
  - a) del Presidente a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti; dopo due votazioni, in distinte sedute, è sufficiente la maggioranza assoluta;
  - b) il Vice Presidente a maggioranza assoluta; dopo due votazioni, in distinte sedute, è sufficiente la maggioranza semplice.
3. Il Presidente individua, tra i Consiglieri, un Segretario con funzioni verbalizzanti.
4. Le Assemblee Territoriali possono deliberare fino ad un massimo di quattro Consiglieri Aggiunti, senza diritto di voto, individuati fra le Associazioni rappresentative di interessi diffusi, con competenze nell'ambito territoriale. La nomina avviene con deliberazione a maggioranza semplice.

#### **ART. 5**

*(Durata in carica)*

1. Le Assemblee Territoriali restano in carica per cinque anni.
2. Le elezioni per il rinnovo delle cariche a Consigliere delle Assemblee Territoriali, vengono indette dal Sindaco entro tre mesi anteriori dalla scadenza naturale delle stesse.
3. Lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale implica lo scioglimento delle Assemblee Territoriali.
4. Finché non sono insediate le nuove Assemblee Territoriali sono prorogati i poteri delle precedenti.
5. In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, le Assemblee Territoriali restano in carica per un tempo minimo di ventiquattro mesi e un tempo massimo di trenta mesi, nel caso di nomina diretta dei candidati di tutte le rispettive liste delle Assemblee Territoriali, risultanti le uniche presentate, ai sensi dei successivi articoli 6, comma 9 e 20, comma 8.

#### **ART. 6**

*(Requisiti per accedere alla carica di Consigliere della Assemblee Territoriali.  
Elettorato attivo e passivo)*

1. Sono elettori a Consiglieri delle Assemblee Territoriali tutti i cittadini italiani e della Comunità europea, nonché gli stranieri e gli apolidi residenti nella circoscrizione dell'Assemblea Territoriale, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data delle votazioni. Possono

essere eletti tutti i cittadini italiani e della Comunità europea, nonché gli stranieri e gli apolidi ancorché non residenti nell'Assemblea Territoriale o nel Comune di Narni . Non è ammessa la candidatura in più di una Assemblea Territoriale.

2. I Consiglieri delle Assemblee Territoriali sono eletti a suffragio generale e diretto del corpo elettorale di zona.

3. Ai minori di anni diciotto è preclusa l'assunzione delle funzioni di Presidente, Vicepresidente, Segretario o di ogni eventuale carica o ufficio che comporti funzioni di amministrazione attiva. Del loro operato risponde il Presidente o un suo delegato. I Consiglieri infradiciottenni sono immessi nelle funzioni previa autorizzazione scritta degli esercenti la potestà genitoriale.

4. Non possono essere candidati coloro che non siano in possesso del libero esercizio dei diritti, in conseguenza di condanne penali passate in giudicato per i reati indicati dall'art. 58 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero versino in stato di fallimento, incapacità o inabilitazione.

5. Non sono eleggibili alle cariche, di cui al precedente art. 4, i soggetti che ricoprono qualsiasi carica elettiva presso altro Ente territoriale, ivi comprese le cariche di Sindaco, Presidente della Regione, Provincia e di Comunità Montana, nonché di Assessore e di ogni altro Ufficio eventualmente equiparato previsto nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Sono incompatibili alle cariche di cui al precedente art. 4, i soggetti che versano in conflitto di interessi, relativamente ad altro ufficio pubblico o privato ricoperto. Al tal fine si osservano, qualora applicabili, le disposizioni di cui all'art. 63 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

7. I consiglieri eletti che incorrono nelle precedenti cause di ineleggibilità o di incompatibilità, decadono dalla carica. La decadenza viene accertata e pronunciata dall'Assemblea Territoriale previa contestazione, da parte del Presidente, nella prima adunanza utile. In caso di incompatibilità, il Presidente, qualora sia richiesto dal neoeletto, può assegnare al Consigliere un termine non superiore a giorni quindici per rimuovere la situazione di conflitto di interessi. Prima della adozione di deliberazioni su ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità l'Assemblea assume un motivato parere dal Segretario Generale dell'Ente.

8. E' ammessa senza alcuna limitazione la ricandidatura alle Assemblee Territoriali.

9. Per esigenze di economia di spesa connesse alla convocazione dei comizi elettorali, in deroga ai primi due commi del presente articolo, non si fa luogo ad elezione, nella singola Assemblea Territoriale o in quelle in cui alla scadenza del termine per il deposito delle candidature risulti presentata una sola lista. In tal caso, i componenti della lista o delle liste sono automaticamente nominati nelle forme previste dal successivo art. 20, comma 8.

## **ART. 7**

*(Dimissione e decadenza dalla carica)*

1. I consiglieri possono rinunciare all'incarico mediante atto scritto, inoltrato al Sindaco e al Presidente dell'Assemblea Territoriale. La rinuncia è irrevocabile. Il consigliere dimissionario, decaduto, divenuto incompatibile o cessato per altra causa, è surrogato con il primo dei non eletti della frazione.

2. L'Assemblea Territoriale dichiara decaduto il consigliere che, senza giustificato motivo risulti assente per tre sedute consecutive.

## **ART. 8**

*(Riunioni)*

1. L'Assemblea si riunisce, di norma, una volta al mese. Può riunirsi in seduta straordinaria:
- a) su iniziativa del Presidente;
  - b) su iniziativa del Sindaco, o dell'Assessore al decentramento amministrativo, previa intesa con il Presidente dell'Assemblea Territoriale interessata;
  - c) su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri;
  - d) su petizione di almeno venti elettori.
2. L'Assemblea si riunisce annualmente, in forma pubblica, per la verifica della propria attività dandone ampia informazione e comunicazione.

## **ART. 9** *(Sedute)*

1. Le sedute sono convocate e presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vicepresidente.
2. Le sedute, per la loro validità, richiedono la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.
3. Le sedute sono pubbliche, fatta eccezione per le questioni riguardanti la tutela dei dati personali di individui, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero per esigenze legate all'ordine pubblico.
4. L'Assemblea deve stabilire le forme ed i modi per favorire la partecipazione dei cittadini e degli enti rappresentativi di interessi collettivi.
5. Ciascuna proposta è approvata quando ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.
6. Ogni Assemblea Territoriale può adottare un proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti.

## **ART. 10** *(Compiti del Presidente)*

1. Il Presidente:
- a) convoca e presiede l'Assemblea Territoriale;
  - b) predispone l'ordine del giorno, tenendo conto delle proposte e richieste ricevute;
  - c) esegue tutte le decisioni dell'Assemblea Territoriale;
  - d) può essere convocato dall'Amministrazione Comunale per riferire sui problemi di competenza dell'Assemblea;
  - e) partecipa con diritto di parola ma senza diritto di voto alle riunioni delle commissioni consiliari che abbiano all'ordine del giorno argomenti e materie inerenti alla Assemblea Territoriale di appartenenza; tali funzioni possono essere delegate al Vice Presidente, ovvero ad un Consigliere;
  - f) esegue interventi in Consiglio Comunale, previa autorizzazione e delega dell'Assemblea Territoriale, nei cinque minuti antecedenti all'inizio dell'Adunanza consiliare, su tematiche inerenti l'ambito territoriale dell'Assemblea che non abbiano trovato soluzione da parte dei competenti organi ed uffici comunali;
  - g) partecipa con solo diritto di parola alle conferenze di servizi indette dal Comune per le materie relative alla Assemblea Territoriale.

## **ART. 11**

*(Funzioni consultive)*

1. L'Assemblea Territoriale, su richiesta dell'Amministrazione comunale, esprime pareri su atti fondamentali che abbiano particolare incidenza sul territorio comunale, ovvero sull'ambito territoriale di pertinenza. Il parere può essere richiesto dal Comune anche a più di una Assemblea Territoriale, qualora la questione interessi vari ambiti circoscrizionali di decentramento amministrativo.

2. La richiesta di parere è obbligatoria sui seguenti argomenti:

- a) relazione previsionale e programmatica;
- b) bilancio annuale e pluriennale;
- c) elenco annuale e piano pluriennale delle opere pubbliche;
- d) varianti al Piano regolatore generale;
- e) strumenti urbanistici attuativi del Piano regolatore generale;
- f) piani di commercio;
- g) localizzazione e realizzazione sul territorio di interventi pubblici di valore superiore a cinquantamila euro;
- h) nomina del Difensore Civico;
- i) rinnovo delle convenzioni per la gestione del patrimonio pubblico.

3. I pareri sulle materie indicate nelle lettere d), e), f) e g) del precedente comma dovranno essere obbligatoriamente richiesti soltanto in caso di incidenza territoriale degli interventi programmati.

4. L'Assemblea Territoriale esprime il parere nei successivi quindici giorni dall'invio della richiesta. In casi di urgenza, i termini sono ridotti a sette giorni. Qualora si verifichi una situazione di estrema urgenza, tale che l'acquisizione dei predetti pareri possa implicare decadenze, prescrizioni o pregiudizi agli interessi pubblici, gli Organi comunali preposti, mediante motivati provvedimenti, possono acquisire successivamente i pareri delle Assemblee Territoriali, predisponendo al contempo particolari cautele nell'adozione di tali atti che assicurino la partecipazione alla loro formazione da parte dei Presidenti, Vicepresidenti o delegati degli Organi di decentramento.

5. I pareri delle Assemblee Territoriali, sono inseriti nelle relative delibere.

## **ART. 12**

*(Funzioni propositive)*

1. Ciascuna Assemblea Territoriale, da sola o congiuntamente ad altre, può proporre alla Giunta ed al Consiglio progetti di deliberazione su argomenti inerenti alle proprie competenze istituzionali legate al connesso ambito territoriale.

2. L'Organo comunale che riceve la proposta deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

## **ART. 13**

*(Verifica dei servizi comunali ed attività di volontariato)*

1. L'Amministrazione Comunale verifica annualmente la programmazione e la qualità dei servizi sul territorio con le Assemblee Territoriali interessate, anche in funzione della spesa

sostenuta dal Comune. Le medesime Assemblee possono proporre soluzioni migliorative per l'erogazione dei servizi anche mediante l'utilizzo del volontariato.

2. Le Assemblee Territoriali concorrono alla predisposizione di progetti individuati nel settore sociale anche mediante l'ausilio delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni e degli enti e di altri soggetti privati non a scopo di lucro, costituenti i cosiddetti soggetti del terzo settore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328".

3. Gli interventi nel campo sociale in collaborazione con le organizzazioni di volontariato, indicati nel precedente comma, sono disciplinati mediante le convenzioni di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e possono riguardare:

- a) l'esecuzione di misure di prevenzione e gestione dell'entrata e dell'uscita degli studenti dalle scuole materne, elementari e medie;
- b) i piccoli interventi di manutenzione e gestione del verde pubblico;
- c) i ridotti interventi di manutenzione ordinaria su opere e beni comunali;
- d) l'assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti o portatori di handicap d'intesa con il Comune;
- e) tutti gli altri servizi atti a migliorare la qualità della vita, anche nell'ambito di percorsi assistenziali per l'integrazione e la reintegrazione sociale, ovvero al mantenimento delle strutture pubbliche.

4. Le singole Assemblee Territoriali mediante la stipula delle convenzioni di cui al precedente comma, affidano il servizio agli organismi di volontariato, contribuendo alla loro attività con stanziamenti derivati dall'Amministrazione Comunale.

5. Gli organismi di volontariato, per finalità di socializzazione, si avvalgono dell'opera di soggetti pensionati, residenti nella circoscrizione della Assemblea Territoriale, di età compresa fra i cinquantacinque e i settanta anni.

6. Nelle convenzioni sono disciplinate le modalità di erogazione dei rimborsi delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato e per esse dai singoli associati; può altresì essere previsto un rimborso forfetario di tali spese, calcolato sulla base del "monte-orario" mensile di attività dei volontari associati, che non può superare i tre euro per ogni ora di attività prestata. L'importo così calcolato non può inoltre superare la quota mensile, o suddivisa in dodicesimi, dello stanziamento comunale trasferito di ogni Assemblea Territoriale. Il monte orario massimo di attività che verrà prestata da ogni singolo volontario non potrà superare le cinquanta ore mensili.

7. Ogni singolo Presidente di Assemblea Territoriale provvede mensilmente a documentare al Comune di Narni le spese sostenute, che per il tramite dei Servizi Finanziari, esegue la liquidazione diretta in favore dei beneficiari nei termini e forme previste dal regolamento di contabilità.

8. Il Comune di Narni istituisce un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento delle attività di volontariato, indicate nel presente articolo, il cui importo viene ripartito nella misura del cinquanta per cento fra tutte le Assemblee Territoriali e, per la restante parte, fra i medesimi organismi di decentramento in proporzione al rispettivo numero di abitanti. Nel medesimo fondo devono essere previste anche le risorse economiche per la diffusione delle iniziative, le spese assicurative e delle spese di cancelleria delle Assemblee Territoriali.

9. Il Comune di Narni verifica annualmente la programmazione e la qualità dei servizi nelle circoscrizioni delle singole Assemblee Territoriali.

## **ART. 14**

*(Informazione e documentazione)*

1. L'Amministrazione Comunale è tenuta a trasmettere alle Assemblee Territoriali tutta la documentazione necessaria per la completa e consapevole espressione dei pareri richiesti. Per tali

finalità si osservano le disposizioni degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in tema di accesso ad atti nonché le disposizioni regolamentari attuative contenute nel vigente regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare 23 marzo 1998, n. 39.

2. Nelle materie di propria competenza, le Assemblee Territoriali hanno la facoltà di chiedere all'Amministrazione Comunale l'indizione di riunioni con amministratori e funzionari.

3. Il Segretario di ogni Assemblea Territoriale o suo delegato, predispone il verbale, che riporta le determinazioni, i pareri, le proposte e le richieste dell'Assemblea Territoriale a cui l'Amministrazione Comunale risponde entro trenta giorni, ovvero in caso d'urgenza nel termine minore stabilito dal responsabile del procedimento dell'Ufficio comunale.

## **ART. 15**

*(Rapporti con la comunità territoriale)*

1. L'Assemblea Territoriale agisce di norma nei rapporti con associazioni e cittadini, secondo il criterio della democrazia diretta, favorendo e promovendo l'informazione e la discussione su temi di natura locale o generale, tra i quali:

- a) l'educazione scolastica;
- b) la sanità e l'ambiente;
- c) i diritti e doveri dei cittadini;
- d) la solidarietà sociale e le forme di mercato equo e solidale.

2. L'Amministrazione Comunale concorda annualmente con le Assemblee Territoriali i piani delle attività culturali decentrate da svolgere sul territorio.

3. Ogni cittadino ha facoltà di presentare interrogazioni, petizioni, e proposte per iscritto al Presidente della Assemblea Territoriale di appartenenza.

4. Le petizioni, interrogazioni o proposte, vengono esaminate dalla Assemblea Territoriale, nella prima seduta successiva alla relativa ricezione.

## **ART. 16**

*(Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Territoriali)*

1. La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Territoriali è convocata su richiesta di almeno due Presidenti, ovvero dal Presidente del Consiglio Comunale che la presiede. Essa deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta l'anno.

2. Il Presidente della Conferenza nomina fra i suoi componenti un Segretario il quale redige il verbale delle riunioni.

3. Copia del verbale delle sedute della Conferenza viene inviata al Sindaco e ai Gruppi consiliari.

4. Entro il trenta aprile di ogni anno la Conferenza dei Presidenti formula una relazione sull'attività svolta che viene illustrata al Consiglio Comunale. Detta relazione può evidenziare problematiche, formulare proposte rivolte a migliorare il funzionamento delle Assemblee Territoriali, proporre modifiche del presente regolamento, nonché illustrare al Consiglio Comunale gli esiti di tutte le funzioni deferite alla Assemblee Territoriali.

5. La relazione, preventivamente inviata al Sindaco, agli Assessori, al Presidente ed ai Consiglieri Comunali, deve essere affissa all'albo pretorio e discussa dal Consiglio Comunale non oltre i successivi sessanta giorni dalla relativa pubblicazione.



### **ART. 17**

*(Accesso agli atti)*

1. Il Presidente dell'Assemblea Territoriale o un Consigliere delegato dall'Assemblea possono accedere agli atti comunali analogamente a quanto previsto per i Consiglieri comunali, fermo restando il dovere di riservatezza connesso all'Ufficio. L'accesso, esercitato mediante visione o estrazione di copie di documenti, è gratuito e può riguardare esclusivamente gli atti per i quali siano riscontrabili interessi diretti e concreti dell'Assemblea Territoriale richiedente.

### **ART. 18**

*(Spese di funzionamento)*

1. L'Assunzione delle cariche elettive delle Assemblee Territoriali non dà diritto alla corresponsione di compensi o indennità.

### **ART. 19**

*(Indizione delle elezioni)*

1. Le elezioni delle Assemblee Territoriali vengono indette dal Sindaco a mezzo di apposito bando da affiggere almeno quaranta giorni prima della votazione.

2. Il Comune di Narni provvede gratuitamente alla stampa e alla affissione delle liste dei candidati.

### **ART. 20**

*( Candidature e forme di elezione delle Assemblee Territoriali)*

1. Ai fini della presentazione della candidature si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle elezioni comunali con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

2. Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alle Assemblee Territoriali, redatte con i modelli che verranno predisposti dal Comune di Narni, devono essere sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cinquanta, per le Assemblee di Narni e Narni Scalo e non inferiore a trenta per le altre. Il modello di contrassegno della lista dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà anche essere figurato rispettando le seguenti caratteristiche: disegni su carta di due misure diverse rispettivamente circoscritti da un cerchio di cui uno di dieci centimetri e l'altro di due centimetri .

3. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ai fini della rappresentatività diffusa nelle Assemblee Territoriali, in ogni lista dovrà essere indicato, a pena di inammissibilità e di esclusione dalla competizione elettorale, un candidato per ogni frazione o circoscrizione, secondo le previsioni di cui all'art. 3, comma 2, ai numeri da 1) a 5).

4. Le dichiarazioni di presentazione delle liste devono essere depositate presso l'Ufficio elettorale del Comune di Narni, a pena di decadenza, a far tempo dal ventitreesimo giorno e non oltre il ventesimo giorno anteriore alla consultazione elettorale.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per una lista apponendo il relativo contrassegno e può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale compreso nella medesima lista, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata a fianco del contrassegno.

6. Sono eletti alla carica di Consigliere di ogni singola Assemblea Territoriale i candidati rappresentativi degli ambiti territoriali indicati nel precedente art. 3, comma 2, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze individuali tra tutte le liste presentate nell'ambito. Per ambiti territoriali di cui a precedente art. 3, comma 2, si intendono le ripartizioni demografiche di ogni Assemblea Territoriale, così come previste, per ognuna di esse, dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della richiamata disposizione. A parità di voti, è eletto consigliere il candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; nel caso in cui i candidati appartengano alla stessa lista viene eletto il più anziano.

7. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, ... sino al numero dei seggi da assegnare, quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti a essa appartenenti. A parità di quoziente, nelle cifre intere decimali, il seggio è attribuito alla lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Nell'ambito di ogni lista, i candidati sono proclamati eletti Consiglieri delle Assemblee Territoriali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

8. In deroga ai precedenti commi sesto e settimo, per evitare l'aggravio dei costi conseguenti alla indizione dei comizi elettorali, il Sindaco nomina alla carica di Consigliere di ogni singola Assemblea Territoriale i candidati della lista elettorale che risulti essere l'unica validamente presentata per la relativa Assemblea Territoriale.

## **ART. 21**

*(Accesso al voto)*

1. Gli elettori possono esercitare il voto negli Uffici elettorali di appartenenza, esibendo un documento di riconoscimento valido ai fini di legge e la tessera elettorale qualora in loro possesso.

2. Agli elettori di età compresa tra i sedici e i diciotto anni ed agli elettori stranieri o apolidi residenti nel territorio dell'Assemblea Territoriale sarà inviata un'apposita attestazione di ammissione al voto.

3. Chi avesse smarrito o non avesse ricevuto la tessera elettorale o l'attestazione di ammissione al voto, prevista dal secondo comma, può munirsi degli stessi richiedendoli all'Ufficio elettorale del Comune.

4. Viene ammesso alla votazione soltanto l'elettore che sia in possesso dei succitati titoli di ammissione al voto.

## **ART. 22**

*(Ufficio elettorale di sezione)*

1. Nell'ambito di ogni Assemblea Territoriale sono istituiti gli Uffici elettorali di sezione conformemente a quanto previsto per le elezioni amministrative.

2. L'Ufficio elettorale del Comune stabilirà gli Uffici elettorali di sezione necessari al corretto svolgimento delle elezioni delle Assemblee Territoriali.

3. L'Ufficio elettorale di sezione è composto dal Presidente e da un numero variabile da due a tre scrutatori, sulla base della costituzione nell'ambito della stessa sezione di una sezione bis .

4 Il Presidente verrà nominato dalla Commissione tecnica di controllo tra gli iscritti all'Albo dei Presidenti tenuto dalla Corte di Appello di Perugia residenti nel Comune di Narni.

5. La Commissione Tecnica di controllo nominerà come scrutatori un numero di dipendenti dell'Ente pari gli Uffici elettorali di sezione, e procederà alla nomina dei rimanenti tra gli iscritti all'Albo del Comune di Narni riservando priorità alle persona in stato di disoccupazione . Tra gli scrutatori nominati la Commissione medesima designerà quelli che assumeranno le funzioni di Vicepresidente, preferendo i dipendenti dell'Ente. Le sezioni bis saranno costituite dal Vicepresidente della sezione principale e da un solo scrutatore .

### **ART. 23**

*(Votazione)*

1. Ogni seggio viene costituito, per le operazioni preliminari, dalle ore sette del giorno stabilito per le votazioni. Le votazioni hanno inizio a partire dalle ore otto e proseguono ininterrottamente sino alle ore ventuno.

2. Lo scrutinio viene effettuato alla fine delle operazioni di voto e prosegue ininterrottamente sino al termine.

3. L'elettore può esprimere il voto di lista e la preferenza ad un candidato della stessa lista.

4. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

### **ART. 24**

*(Commissione tecnica di controllo)*

1. Per garantire la regolarità del procedimento elettorale è istituita una Commissione tecnica di controllo composta dal Segretario Generale del Comune, o da un suo delegato, che la presiede, e da altri due funzionari nominati dal Sindaco.

2. Alla Commissione Tecnica, spetta il controllo preventivo delle cause ostative alla candidatura derivanti dalla carenza dell'elettorato passivo per le ipotesi di cui al precedente art, 6, ad eccezione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

### **ART. 25**

*(Proclamazione dei risultati)*

1. La Commissione di cui al precedente art. 24 esercita le funzioni di Ufficio elettorale centrale, verificando l'esito delle operazioni di scrutinio, attraverso i verbali delle elezioni rimessi dai Presidenti degli Uffici circoscrizionali, al termine delle operazioni elettorali e decide, su tutti i reclami pervenuti e sull'attribuzione dei voti contestati e non assegnati .

2. terminate le operazioni di cui al comma precedente, la Commissione redige apposito verbale proclamando l'esito della consultazione elettorale.

3. La proclamazione del risultato deve avvenire entro i cinque giorni successivi alla votazione e viene portata a conoscenza dei cittadini, da parte del Sindaco, mediante apposito atto pubblicato all'albo pretorio almeno dieci giorni prima dell'insediamento delle Assemblee Territoriali.

## **ART. 26**

*(Insediamento, convalida e svolgimento delle sedute delle Assemblee Territoriali. Rinvio )*

1. A conclusione delle operazioni elettorali il Consiglio Comunale, senza ritardo, prende atto dei verbali della Commissione Tecnica di controllo e della graduatoria elettorale.

2. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Sindaco dispone l'insediamento di ciascuna Assemblea Territoriale.

3. Alla prima Adunanza delle singole Assemblee Territoriali il Consigliere più anziano assume la funzione di Presidente al fine di procedere:

- a) alla convalida degli eletti mediante la verifica della insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità;
- b) alla votazione per la nomina del Presidente e del Vicepresidente.

4. Qualora l'ipotesi di ineleggibilità o di incompatibilità riguardi il Consigliere più anziano, fermo il dovere di astensione di costui, le funzioni di cui al precedente comma vengono assunte dal secondo dei Consiglieri in ordine di anzianità.

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in tema di funzionamento delle Assemblee Territoriali, si applicano le norme del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale di Narni, qualora compatibili.